

Gli indirizzi sperimentali corrispondenti ai percorsi liceali funzionanti presso gli istituti tecnici, ivi compreso l'indirizzo scientifico-tecnologico, sono ricondotti nei nuovi ordinamenti dei licei definiti in applicazione dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Negli istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura ed enologia, confluiti negli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" come indicato nell'Allegato D), i percorsi si sviluppano in un ulteriore sesto anno, ai fini del conseguimento della specializzazione di "Enotecnico" già prevista dal previgente ordinamento. L'ulteriore sesto anno, definito con i decreti di cui al comma 2 lettera d), può essere attivato nei limiti delle dotazioni organiche del personale docente a tal fine previste per l'anno scolastico 2009/2010.

2. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti:

a) l' articolazione delle cattedre, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di cui agli Allegati B) e C), da determinarsi anche con riferimento alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni di cui all'articolo 1, comma 4, a partire dalle classi seconde, terze e quarte degli istituti tecnici funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011. La ridefinizione, da realizzare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente, è effettuata in modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici; le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

b) i criteri generali per l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente;

c) gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti tecnici, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione;

d) la definizione, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo di cui agli articoli 3 e 4, negli spazi di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), in un numero contenuto di opzioni incluse in un apposito elenco nazionale, nonché la ripartizione, per il secondo biennio e l'ultimo anno di ciascun indirizzo, delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico pratici di cui agli Allegati B) e C), da realizzare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente.

3. Il passaggio al nuovo ordinamento è definito da linee guida a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne l'articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento di cui agli Allegati B) e C), nonché da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti tecnici e per informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi da compiere per l'anno scolastico 2010-2011.

4. I posti relativi all'Ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni.

5. In fase di prima applicazione del presente regolamento, le ore di compresenza in laboratorio degli insegnanti tecnico pratici, per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), sono previste a partire dal secondo biennio.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare anche con la successiva emanazione dei regolamenti di completamento della riforma concernenti la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri per l'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, e la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento, nel quadro generale di riforma del sistema scolastico.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.

4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 10

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole :“gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico”; b) l'ultimo periodo.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 marzo 2010 F.to Napolitano-Berlusconi -Gelmini

DPR n. 87 del 15 marzo 2010- Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti professionali con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

VISTO il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'articolo 1, comma 622, come modificato dall'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ha sancito l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno 10 anni;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;

VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.86 dell'11 aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 28 maggio 2009;

VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, reso nell'adunanza del 22 luglio 2009, con il quale il predetto Consiglio richiama il parere positivo già espresso in relazione al documento "Persona, tecnologie e professionalità – gli istituti tecnici e professionali come scuole dell'innovazione"; sottolinea l'esigenza di perseguire l'obiettivo di valorizzare la cultura del lavoro quale riferimento fondamentale per la formazione delle giovani generazioni; evidenzia la necessità di sostenere l'innovazione attraverso l'attivazione di metodologie didattiche ed organizzative ispirate a criteri che rafforzino l'autonomia scolastica e la progettazione formativa anche per quanto riguarda la costituzione del comitato tecnico scientifico e l'organizzazione dei dipartimenti; sottolinea l'esigenza di una stretta cooperazione tra istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, al fine di favorire l'erogazione di una offerta formativa in grado di raccordare le istanze del mondo del lavoro con le vocazioni e gli interessi dei singoli studenti;

CONSIDERATO che la maggior parte delle osservazioni del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione trovano accoglimento, altre una parziale attuazione, compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, altre ancora saranno recepite con separati provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino;

VISTO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 ottobre 2009, con il quale la maggioranza delle regioni si è espressa negativamente, in quanto non risulterebbe chiaro e definito il quadro del complessivo assetto del secondo ciclo. Le regioni Lombardia, Molise e Veneto hanno espresso invece parere favorevole. La regione Lombardia ha chiesto inoltre uno specifico emendamento all'articolo 2, comma 3. Nel parere della Conferenza è chiesto comunque l'inserimento di una specifica disposizione per le Province autonome di Trento e Bolzano finalizzata al conseguimento del diploma di istruzione professionale da parte degli studenti in possesso del diploma professionale di tecnico conseguito al termine di un percorso quadriennale di istruzione e formazione professionale;

CONSIDERATO che il predetto parere non tiene conto del fatto che gli istituti tecnici e professionali, in base all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, appartengono ad un'area tecnico-professionale unitaria, finalizzata al rilascio di titoli di studio a conclusione di percorsi scolastici di durata quinquennale e dotata di una propria identità ordinamentale, che il provvedimento di riordino caratterizza con il riferimento, per gli istituti tecnici, alle filiere tecnologiche e, per gli istituti professionali, alle filiere produttive, che la suddetta norma prevede, altresì, l'emanazione di specifiche linee guida per i raccordi tra gli istituti tecnici e professionali e il sistema dell'istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni le quali, per essere definite, richiedono la previa adozione dei regolamenti riguardanti il riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali e l'avvio della messa a regime del sistema di istruzione e FORMazione professionale secondo quanto previsto all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 21 dicembre 2009;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

CONSIDERATO che tutte le condizioni contenute nei predetti pareri delle competenti Commissioni parlamentari trovano puntuale accoglimento e che numerose osservazioni sono state recepite compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, e altre ancora saranno recepite con separati provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 febbraio 2010;

SULLA proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

EMANA
il seguente regolamento

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme generali relative al riordino degli istituti professionali in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
2. Gli istituti professionali, di cui all'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, fanno parte dell'istruzione secondaria superiore quale

articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni; sono riorganizzati a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, secondo le norme contenute nel presente regolamento, con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui all'allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

3. Le classi seconde e terze degli istituti professionali continuano a funzionare, per l'anno scolastico 2010/2011, sulla base dei piani di studio previgenti con l'orario complessivo annuale delle lezioni di 1122 ore, corrispondente a 34 ore settimanali; per le classi terze funzionanti nell'anno scolastico 2011/2012 l'orario complessivo annuale delle lezioni è determinato in 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali.

Articolo 2

Identità degli istituti professionali

1. L'identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.

2. I percorsi degli istituti professionali hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi di cui agli articoli 3 e 4, con riferimento al profilo di cui all'articolo 1, comma 2, riguardante tutti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione, nonché al profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A) e ai profili di uscita con i rispettivi quadri orario relativi a ciascun indirizzo di cui agli allegati B) e C), costituenti parte integrante del presente regolamento. L'insegnamento di scienze motorie è impartito secondo le Indicazioni nazionali relative al medesimo insegnamento dei percorsi liceali.

3. Gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del conseguimento, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di qualifiche e diplomi professionali previsti all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), inclusi nel repertorio nazionale previsto all'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le linee guida adottate ai sensi del comma 1-quinquies dell'articolo medesimo.

4. Agli istituti professionali si riferiscono gli istituti tecnici superiori secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, con l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

Articolo 3

Istituti professionali per il settore dei servizi

1. I percorsi degli istituti professionali per il settore dei servizi di cui all'allegato B) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti professionali e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.2 dell'allegato medesimo, in relazione ai seguenti indirizzi:

- a. Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (B1)
- b. Servizi socio-sanitari (B2)
- c. Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera (B3)
- d. Servizi commerciali (B4)

2. Le ore di compresenza in laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1 sono indicate nell'allegato B), in relazione a ciascun indirizzo.

Articolo 4

Istituti professionali per il settore industria e artigianato

1. I percorsi degli istituti professionali per il settore industria e artigianato di cui all'allegato C) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti professionali e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.3 dell'allegato medesimo, in relazione agli indirizzi:

- a) Produzioni industriali ed artigianali (C1);
- b) Manutenzione e assistenza tecnica (C2).

2. Le ore di compresenza in laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1 sono indicate nell'allegato C).

3. Gli istituti professionali per il settore industria ed artigianato sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e

dell'ambiente. Per i relativi posti, si fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti di cui al presente regolamento in base alla tabella di cui all'allegato D).

Articolo 5

Organizzazione dei percorsi

1. I percorsi degli istituti professionali sono riordinati secondo i seguenti criteri:

- a) i risultati di apprendimento dei percorsi sono determinati in base a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, in relazione agli insegnamenti di cui agli allegati B) e C) del presente regolamento. La declinazione in competenze, abilità e conoscenze è effettuata dalle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 8, comma 6, in relazione anche alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea;
- b) l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- c) i percorsi attengono a due ampi settori: 1) industria e artigianato; 2) servizi;
- d) l'area di istruzione generale è comune a tutti i percorsi e le aree di indirizzo, che possono essere ulteriormente specificate in opzioni secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, lettera c), si riferiscono a ciascuno dei due settori di cui alla lettera c);
- e) attività e insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione", di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono previsti in tutti i percorsi secondo quanto indicato nell'allegato A) del presente regolamento.

2. I percorsi di cui al comma 1 hanno la seguente struttura:

- a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e dell'acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
- b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
- c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, che consentano allo studente di acquisire una conoscenza sistemica della filiera economica di riferimento, idonea anche ad orientare la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riguardo all'esercizio delle professioni tecniche;
- d) si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; l'orientamento progressivo, l'analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l'uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e l'alternanza scuola lavoro.

3. Ai fini di cui al comma 1, gli istituti professionali:

- a) possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo di cui all'allegato A), sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% previsto dai quadri orario di cui agli allegati B) e C). A tal fine, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente determinate annualmente con il decreto adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze può essere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze circa la sussistenza di economie aggiuntive;
- b) utilizzano gli spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e della professioni, con riferimento all'orario annuale delle lezioni entro il 35% nel secondo biennio e il

40% nell'ultimo anno. L'utilizzo della citata flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale;

c) possono utilizzare gli spazi di flessibilità anche nel primo biennio entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell'istruzione e della formazione professionale regionale di cui all'articolo 2, comma 3, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento.

Nella fase transitoria gli istituti professionali di Stato possono svolgere detto ruolo a seguito della stipula delle intese di cui all'articolo 8, comma 2, e, a regime, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 13, comma 1- quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

d) possono costituire, nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;

e) possono dotarsi, nell'esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano compensi ad alcun titolo;

f) possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.

Articolo 6

Valutazione e titoli finali

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, dall'articolo 2 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

2. I percorsi degli istituti professionali si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.

3. Le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato di cui ai commi 1 e 2 sono definite in modo da accertare la capacità dello studente di utilizzare i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. A tal fine, con riferimento a specifiche competenze relative alle aree di indirizzo, le commissioni di esame si possono avvalere di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento.

4. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti professionali viene rilasciato il diploma di istruzione professionale, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

5. Le Province autonome di Trento e Bolzano per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei corsi di cui sopra in modo coerente con il percorso seguito dallo studente nel sistema provinciale dell'istruzione e formazione professionale.

Articolo 7

Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi

1. I percorsi degli istituti professionali sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente, nel confronto con le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema

Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I), dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.), dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (I.S.F.O.L), di Italia Lavoro e dell’Istituto per la Promozione Industriale (I.P.I), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di apprendimento degli istituti professionali sono aggiornati periodicamente, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui al comma 1 e agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni tecnologiche nonché alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo.

3. I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.V.A.L.S.I), che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni tre anni dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Articolo 8

Passaggio al nuovo ordinamento

1. Gli attuali istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono negli istituti professionali di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell’allegato D) a partire dall’anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all’anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento. Per la confluenza di percorsi sperimentali non indicati espressamente nell’allegato D), si fa riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

2. Ai fini della realizzazione dell’offerta coordinata tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e in relazione alla definizione e allo sviluppo del processo di attuazione del titolo V della Costituzione, possono essere concordate specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e delle finanze e le singole Regioni interessate per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali, anche in relazione all’erogazione dell’offerta formativa.

3. L’area di professionalizzazione di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994 è sostituita, nelle quarte e quinte classi, funzionanti a partire dall’anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime dell’ordinamento di cui al presente regolamento, con 132 ore di attività in alternanza scuola lavoro a valere sulle risorse di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

4. Con successivi decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti:

a) l’ articolazione delle cattedre, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di cui agli allegati B) e C), da determinarsi anche con riferimento alla ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle lezioni di cui all’articolo 1, comma 3. La ridefinizione è effettuata in modo da ridurre del 20% l’orario previsto dall’ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici; le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) gli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione degli istituti professionali, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.

c) la definizione, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di ambiti, criteri e modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo di cui agli articoli 3 e 4, negli spazi di flessibilità di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b), in un numero contenuto di opzioni incluse in un apposito elenco nazionale, nonché la ripartizione, per il secondo biennio e l’ultimo anno di ciascun indirizzo, delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico pratici di cui agli allegati B) e C).

5. Ai fini di assicurare la continuità dell’offerta formativa, sino all’emanazione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 3, in caso di mancata adozione, da parte delle Regioni, degli atti dispositivi di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed in assenza delle intese di cui al comma 2, gli istituti professionali possono continuare a realizzare, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del decreto legislativo medesimo, corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti, nei limiti dell’orario annuale delle lezioni di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, per il primo, secondo e terzo anno. A tale scopo, gli istituti professionali si riferiscono ai quadri orario di cui agli allegati B) e C), utilizzando la quota di autonomia del 20% e le quote di flessibilità del 25% per il primo biennio e del 35% per il terzo anno di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a), b) e c).

6. Il passaggio al nuovo ordinamento è definito da linee guida a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne l’articolazione in competenze, conoscenze

ed abilità dei risultati di apprendimento di cui agli allegati B) e C), nonché da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali e per informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi da compiere per l'anno scolastico 2010-2011.

7. I posti relativi all'Ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare anche con la successiva emanazione dei regolamenti di completamento della riforma concernenti la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri per l'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali e la razionalizzazione ed accorpamento della classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento, nel quadro generale di riforma del sistema scolastico.

2. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti .

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.

4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 10

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale e artigiano, agrario e nautico";

b) l'ultimo periodo.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 marzo 2010

F.to Napolitano-Berlusconi -Gelmini

Finalità, obiettivi, campi di intervento, criteri, modalità e strumenti di attuazione della anagrafe nazionale dello studente

IL MINISTRO

VISTO l'articolo 117 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione e successive modificazioni;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 e, in particolare, gli articoli 2 e 3, concernenti rispettivamente il sistema educativo di istruzione e di formazione e la valutazione degli apprendimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 3 relativo al sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;

VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

VISTO il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167;

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante il Regolamento per l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;

VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap;

VISTO il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006 n. 305, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal ministero della pubblica istruzione;

CONSIDERATA la necessità di definire finalità, obiettivi, campi di intervento, criteri, modalità e strumenti di attuazione della anagrafe dello studente di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni;

SENTITO il Garante per la Protezione dei dati personali che ha espresso il proprio parere in data 1 luglio 2010;

DECRETA

Articolo 1

Anagrafe nazionale degli studenti

1. L'anagrafe nazionale degli studenti, di seguito denominata "Anagrafe", prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, è parte integrante del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.
2. L'Anagrafe è strumento di supporto alla realizzazione del successo scolastico e formativo degli studenti e di sostegno alla qualificazione del sistema di istruzione e formazione.
3. L'Anagrafe, unitamente alle anagrafi regionali degli studenti e alle anagrafi comunali della popolazione, è parte integrante del Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 76/2005 ed è creata al fine di favorire, insieme alle altre, la realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e alla vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo, in relazione ai percorsi scolastici, formativi, e di apprendistato dei singoli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria, da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 76/2005.
4. L'Anagrafe, costituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente si avvale delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero.
5. L'Anagrafe, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati, acquisisce dalle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione, dati relativi alla valutazione degli studenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, dati sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili, così come individuati dal successivo articolo 2.
6. L'allegato tecnico al presente decreto individua le misure idonee ad assicurare che la consultazione da parte del Ministero dei dati personali degli studenti contenuti nell'Anagrafe avvenga esclusivamente in forma anonima o comunque con modalità che assicurino la non identificabilità dell'interessato. Nel medesimo allegato sono altresì previste le modalità di fruizione dei dati personali dell'Anagrafe da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 76/2005, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
7. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati acquisiti all'Anagrafe sono conservati fino al termine dell'anno solare successivo alla conclusione di ogni ciclo scolastico.

Articolo 2

Comunicazioni all'Anagrafe nazionale degli studenti

1. Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione comunicano all'Anagrafe i seguenti dati personali, a partire dal primo anno della scuola primaria, relativi all'intero percorso scolastico e formativo degli alunni:
 1. dati anagrafici;
 2. codice fiscale, ove disponibile, di ogni studente, di cui l'Anagrafe si avvale in attesa di individuare uno specifico strumento per la rilevazione dei dati di cui al presente comma;
 3. dati relativi al percorso scolastico individuati nell'allegato tecnico, nei termini e nelle modalità ivi indicati, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 4. gli esiti dei percorsi scolastici degli studenti dei diversi settori scolastici, con particolare riferimento agli esami finali di ciclo e agli esami di qualifica.
2. I soggetti, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 76/2005 e successive modifiche e integrazioni, sono tenuti a fornire all'Anagrafe i dati di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) degli studenti che si avvalgono dell'istruzione parentale, di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche in caso di frequenza di scuole non paritarie, ovvero di strutture scolastiche organizzate.
3. Per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 196/2003, l'Anagrafe può contenere dati idonei a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose o di altro genere e dati giudiziari indispensabili ad individuare il soggetto presso il quale lo studente assolve l'obbligo scolastico (scuole paritarie, strutture ospedaliere, case circondariali, ecc.). I tipi di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche sono individuati, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, in un atto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura regolamentare.
4. I soggetti che comunicano i dati personali all'Anagrafe di cui ai precedenti commi rispondono della loro veridicità e autenticità.

Articolo 3
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica

1. L'Anagrafe è utilizzata in forma anonima dal Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca e dalle istituzioni scolastiche, al fine di monitorare l'evasione dell'obbligo di istruzione, gli abbandoni scolastici, la irregolarità di frequenza e ogni altro fenomeno riconducibile alla cosiddetta dispersione scolastica, al fine di predisporre opportune azioni di prevenzione.
2. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 76/2005 e successive modifiche e integrazioni accedono ai dati personali contenuti nell'Anagrafe alle condizioni di cui all'allegato tecnico, previsto dall'articolo 1 del presente decreto, per accertare il percorso di istruzione e formazione degli studenti, rilevando la regolarità, la frequenza, la mobilità degli studenti sul territorio nazionale e internazionale e il successo scolastico conseguito.

Articolo 4
Monitoraggio e analisi statistica

1. Gli Uffici di statistica del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca utilizzano le anagrafi nazionali degli studenti previste dal decreto legislativo n.76/2005 e successive modifiche e integrazioni, per il settore istruzione, dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 per il settore università; e dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni per il settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nel rispetto del decreto legislativo n. 322/1989, del decreto legislativo n.196/2003 e dell'allegato Codice deontologico A.3.

Articolo 5
Interoperabilità dell'Anagrafe

1. La presente anagrafe sarà integrata con le anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 76/2005.

II MINISTRO
F.to Mariastella Gelmini



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per l'integrazione delle anagrafi degli studenti nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

Accordo ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76

Repertorio atti n. 140 / LU del 16 dicembre 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 16 dicembre 2010

VISTI gli articoli 33, 34 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 138 e 139 relativi alle competenze trasferite alle regioni, province e comuni in merito ai percorsi di istruzione e istruzione-formazione;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione e successive modificazioni;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 e, in particolare, gli articoli 2 e 3, concernenti rispettivamente il sistema educativo di istruzione e di formazione e la valutazione degli apprendimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30 del 2003, che definisce il "libretto formativo del cittadino";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 3 relativo al sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;

VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

VISTO il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167;

VISTO il decreto del presidente della repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFFREZZA UNIFICATA

VISTO il decreto del presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante il Regolamento per l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO il decreto del presidente della repubblica 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998;

VISTO il decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

VISTO il decreto del presidente della repubblica 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia;

VISTO il decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 87, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali;

VISTO il decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 88, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici;

VISTO il decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 89, Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;

VISTO il decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185, Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap;

VISTO il decreto ministeriale 7 dicembre 2006 n. 305, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal ministero della pubblica istruzione;

VISTO il decreto ministeriale n. 74 del 5 agosto 2010;

VISTO lo schema di accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per l'integrazione delle anagrafi degli studenti nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti corredato dell'allegato tecnico che costituisce parte integrante dell'accordo suddetto, pervenuto il 7 dicembre 2010 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e diramato il 9 dicembre 2010;

VISTA la nota del 10 dicembre 2010 pervenuta dal Coordinamento della commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni con la quale ha comunicato l'avviso tecnico favorevole relativo all'accordo in argomento;

RILEVATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza le Regioni e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'accordo;

RILEVATO che, nella medesima seduta, l'ANCI ha consegnato un documento con il quale ha comunicato che l'assenso all'accordo è subordinato all'accoglimento del seguente emendamento: aggiungere all'articolo 1, un ulteriore comma "Dall'attuazione del presente accordo non può derivare nessun onere a carico dei Comuni";





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che il rappresentante del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha accolto il predetto emendamento dell'ANCI e che il Governo ha dichiarato che dall'attuazione dell'accordo non debbano derivare comunque oneri aggiuntivi;

RILEVATO altresì che l'UNCEM associandosi alla posizione dell'ANCI ha espresso avviso favorevole all'accordo in argomento;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

Articolo 1
(*Obiettivi e finalità*)

Il presente Accordo si pone l'obiettivo di definire finalità, campi di intervento, criteri, modalità e strumenti di attuazione della anagrafe dello studente come stabilito dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni.

L'Anagrafe nazionale degli alunni, costituita presso il Ministero, e le Anagrafi regionali degli studenti vengono fra loro integrate al fine di costituire il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, d'ora in poi detta Anagrafe.

In questo contesto, il Ministero è responsabile del processo di acquisizione dei dati relativi agli studenti del sistema nazionale di istruzione e della sua correttezza e completezza mentre le Regioni sono responsabili del processo di acquisizione dei dati degli studenti presenti nei percorsi di istruzione e formazione professionale e della sua correttezza e completezza.

L'Accordo definisce le modalità di collegamento/interlavoro tra le Regioni, gli Enti Locali e il Ministero per assicurare, attraverso modalità uniformi a livello nazionale, l'accesso e l'utilizzo, ai fini istituzionali, dei dati forniti dalle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione.

L'Accordo individua le modalità di realizzazione di un interscambio dati con i sistemi informativi regionali, al fine di integrare il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti con ulteriori dati relativi all'istruzione e formazione professionale e all'apprendistato nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione, per orientare un'efficace azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica-formativa.

L'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente accordo, definisce gli standard tecnici per lo scambio dei dati e le modalità d'interoperabilità.

Con successivo atto sono definiti: i tracciati record, le relative tabelle e classificazioni, l'accessibilità al dato nel rispetto della normativa della privacy.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Dall'attuazione del presente accordo non può derivare nessun onere a carico dei Comuni e comunque oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 2
(Modalità d'interscambio dei dati)

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 i dati sono resi disponibili, nell'ambito del SPC e all'interno della rete Infranet, dal Ministero e dalle Regioni, secondo le diverse modalità previste nell'allegato tecnico.

L'accesso ai dati personali dell'Anagrafe avviene nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Articolo 3
(Infrastruttura di interscambio dati)

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 viene utilizzata l'infrastruttura di connessione, tramite porta di dominio "SPCOOP", tra la porta di Dominio della Regione e la Porta di Dominio del Ministero.

Le Regioni e il MIUR garantiscono agli EELL attraverso opportuni servizi l'accesso ai dati di propria competenza.

Il MIUR, le Regioni e gli Enti Locali sono responsabili della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria dell'infrastruttura nella complessiva responsabilità della sicurezza e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

Il collegamento e lo scambio dei dati avvengono nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle singole Amministrazioni secondo le modalità previste nell'allegato tecnico al presente atto.

Articolo 4
(Acquisizione dati)

Il MIUR, e le Regioni che intendono raccogliere e mantenere i dati degli studenti, si avvalgono dell'accesso ad un sistema unico denominato "Unified Register".

Il sistema costituisce la base informativa per l'alimentazione dell'anagrafe nazionale e di quelle regionali.

Il sistema "Unified Register" verrà alimentato dalle scuole, su indicazione del MIUR, con i dati relativi all'istruzione, e dalle Regioni con i dati relativi all'istruzione e formazione professionale e all'apprendistato nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFFRENZA UNIFICATA

Articolo 5
(Validazione dei dati)

Il MIUR e le Regioni dopo aver acquisito i dati dalle Istituzioni scolastiche e degli Enti di Formazione, rendono disponibili i servizi dell'Anagrafe e garantiscono la correttezza dei dati anche mediante opportuni procedimenti di riscontro.

Articolo 6
(Informazioni sulla tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti)

I percorsi scolastici e formativi dei singoli alunni, debbono essere presenti nell'Anagrafe e sono individuati attraverso le seguenti tipologie di informazioni:

- dati anagrafici;
- istituzione scolastica e classe frequentata negli anni scolastici;
- indirizzo di studi prescelto;
- frequenza scolastica;
- esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento;

Articolo 7
(disposizioni transitorie)

In attesa della piena attuazione del presente accordo il MIUR e le Regioni continueranno a mantenere le rispettive anagrafi secondo le attuali modalità o a costituirle in tempi adeguati per la messa a regime del Sistema nazionale.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On. Dott. Raffaele Fitto


Allegato Tecnico

Scopo del documento

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art.1 dell'accordo il presente allegato tecnico riporta di seguito l'architettura e le modalità di interscambio dati del sistema anagrafe degli studenti.

Architettura

Architettura generale



Modalità di accesso ai dati

All'interno dell'architettura descritta, l'accesso ai dati potrà avvenire attraverso servizi messi a disposizione, nell'ambito del SPC e all'interno della rete Infranet, dal Ministero, secondo diverse modalità:

1. **fornitura massiva**, i dati vengono resi disponibili attraverso scambi di flussi da effettuarsi tramite FTP nel quale il Ministero assume il ruolo di "server" e le Regioni/ Enti Locali assumono il ruolo di "client" sulla base degli accordi tecnici preventivamente concordati con apposite comunicazioni formali (credenziali di accesso al sistema remoto dell'Ente, cifratura dei file, nomenclatura dei file, calendario trasmissivo, richiesta, etc.).
2. **consultazione on-line**, i dati vengono resi disponibili attraverso una procedura informatica (denominata "Applicativo"). Attraverso i servizi di consultazione on-line e' possibile interrogare le informazioni rese disponibili dal Ministero attraverso un portale. Non è consentito l'accesso in multi sessione, cioè l'accesso in contemporanea da più postazioni con le medesime credenziali. Le Regioni e gli Enti



Locali s'impegnano a dotarsi, a proprie spese, di dispositivi di Strong Authentication necessari per l'accesso.

3. **cooperazione applicativa**, i dati vengono resi disponibili tramite l'interazione tra componenti applicative del Ministero e delle Regioni o degli Enti Locali (di seguito "*Applicativi*"). Il colloquio tra i sistemi avviene utilizzando i protocolli standard previsti in SPCoop (*Sistema Pubblico di Connettività e Cooperatività -regole tecniche aprile 2005 e successivi aggiornamenti ottobre 2008*). Si ribadisce che la descrizione di ciascun Servizio verrà formalizzata nel contesto standard di "*Accordi di Servizio*" (*interfaccia, protocollo conversazionale, endpoint di rete, semantica, livelli di qualità, etc.*).

La gestione degli accessi delle istituzioni scolastiche e della sicurezza è assicurata dal sistema di Identity Management del MIUR.

I files trasferiti nel sistema "Unified Register" sono accessibili dal MIUR e dalle Regioni.



Intesa riguardante l'adozione delle linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1 quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40

•

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 16 dicembre 2010:

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1- quinquies;

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, tra l'altro, all'articolo 2, comma 2, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori;

VISTA l'intesa 20 marzo 2008 tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, il Ministero della Pubblica istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTA la direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

VISTA la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;

VISTA la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

CONSIDERATO che, con il decreto interministeriale 15 giugno 2010 sopra richiamato, è stato avviato il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05 sopra citato;

CONSIDERATA l'esigenza di definire le linee guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies della citata legge 40/2007 in connessione con la previsione contenuta nel D.P.R. n. 87/2010, articolo 2, comma 3, in base alla quale gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

VISTO lo schema di intesa riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 pervenuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota del 3 dicembre 2010, corredato dei relativi allegati, che è stato diramato il successivo 6 dicembre;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 10 dicembre 2010, le Regioni e l'ANCI, anche a nome dell'UPI, hanno chiesto alcune modifiche, ritenute in parte accoglibili dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

CONSIDERATO che, nella medesima riunione tecnica, il Ministero dell'economia e delle finanze, ha rappresentato alcune osservazioni di carattere generale riservandosi su alcune disposizioni ulteriori approfondimenti;

VISTA la nota della Regione Toscana, Coordinatore della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, pervenuta il 10 dicembre 2010 con la quale è stato trasmesso il documento di osservazioni e proposte emendative, che è stato diramato in pari data;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 13 dicembre 2010, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha illustrato una nuova formulazione dello schema di intesa, emendato secondo le osservazioni e proposte sia delle Regioni, sia del Ministero dell'economia e delle finanze, sulle quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno prestato il loro assenso;

VISTA la nota pervenuta il 14 dicembre 2010, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha trasmesso lo schema di intesa e i relativi Allegati, diramati in pari data, che recepiscono le osservazioni rappresentate nella suindicata riunione tecnica del 13 dicembre 2010;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

Premesso che:

- a partire dall'anno scolastico 2010-2011, con l'emanazione dei DD.PP.RR. n. 87, 88 e 89 del 15/3/2010, è stato avviato il riordino dell'istruzione secondaria superiore;
- con il decreto interministeriale 15 giugno 2010, che ha recepito l'Accordo del 29 aprile 2010 in sede di Conferenza Stato Regioni, è stato avviato, nell'anno scolastico 2010-2011, il primo anno del sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del Decreto legislativo n. 226/2005, in attesa del completamento di quanto previsto all'articolo 18, comma 1, lettera d) e comma 2 del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005;
- per effetto dei suddetti provvedimenti, a partire dal corrente anno scolastico, gli studenti in possesso del titolo del primo ciclo possono iscriversi ai percorsi di istruzione secondaria superiore o ai percorsi di istruzione e formazione professionale;
- la previsione del conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 anche nell'esercizio dell'apprendistato non è contemplata dalle presenti linee guida, ma verrà definita in successivi atti, nell'ambito della completa messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale;

il Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. si realizzano, nella cornice unitaria del secondo ciclo del sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, secondo le linee guida contenute nell'[allegato A](#), che fa parte integrante della presente Intesa e delle relative tabelle, di seguito richiamate:

- [Tabella 1](#)), concernente il riferimento delle qualifiche professionali di IeFP agli indirizzi dei percorsi quinquennali degli istituti professionali;
- [Tabella 2](#)), concernente la corrispondenza tra gli ambiti formativi dei percorsi e classi di abilitazione dei docenti;

- [Tabella 3](#)), concernente la corrispondenza tra i diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali, secondo il previgente ordinamento e le qualifiche professionali triennali di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010, recepito con il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Le linee guida di cui al punto 1 contengono indicazioni e criteri riguardanti i seguenti aspetti:

- a. il ruolo complementare e integrativo che gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà, a norma dell'articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale, ai fini del conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 226 /2005, inclusi nel repertorio nazionale costituito dai percorsi di qualifica e diploma professionale riferiti alle figure e agli standard formativi minimi di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo;
- b. la realizzazione, nel rispetto dei diversi ordinamenti e delle competenze esclusive dello Stato e delle Regioni in materia, di forme di organizzazione territoriale dell'offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione in rapporto alla domande dei giovani e delle loro famiglie nonché ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, attraverso organici raccordi tra l'istruzione secondaria superiore e l'istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento all'offerta dei percorsi quinquennali degli istituti professionali e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale;
- c. sistematici interventi per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, soprattutto al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa e di sostenere la reversibilità delle scelte degli studenti nei passaggi tra i sistemi formativi con il reciproco riconoscimento dei crediti e dei titoli da loro già acquisiti;
- d. la promozione e la realizzazione di organici raccordi con il sistema universitario e il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di offrire la possibilità ai giovani, in possesso di diploma professionale di tecnico, di accedere all'Università e all'Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica nonché agli Istituti tecnici superiori, previa frequenza di un apposito corso annuale e superamento degli esami di Stato, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226/05;
- e. un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica.

3. I modelli dei titoli relativi alla certificazione della qualifica di operatore professionale e del diploma professionale di tecnico sono definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione Università e ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa della Conferenza Stato Regioni.

4. La prima attuazione delle linee guida di cui al punto 1 è oggetto di specifici accordi territoriali tra i competenti Assessorati delle Regioni e gli Uffici scolastici regionali.

5. Le linee guida oggetto della presente intesa sono recepite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 40/2007.

6. L'attuazione della presente intesa è oggetto di costante monitoraggio e di confronto con le parti sociali da parte di un apposito gruppo di lavoro paritetico costituito, a livello nazionale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dai rappresentanti del Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni, dall'ANCI, dall'UPI.

7. Le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono all'applicazione delle medesime linee guida nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

IL
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

SEGRETARIO IL
On.le Dott. Raffaele Fitto

PRESIDENTE

ALLEGATO A

Linee Guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40

Premessa

Il presente documento contiene indicazioni e orientamenti per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali come riordinati dal D.P.R. n. 87/2010 e i percorsi di Istruzione e formazione professionale, di seguito denominati percorsi di "IeFP", così disciplinati:

- nella fase transitoria, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale è stato recepito l'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2005, riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di IeFP finalizzati al conseguimento di qualifiche, di durata triennale, e diplomi professionali, di durata quadriennale;
- a regime, dal Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 e dai relativi provvedimenti attuativi, ivi previsti.

Capo I - FINALITA' ED AMBITI

I raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali e i percorsi di IeFP sono finalizzati a:

- a) sostenere e garantire l'organicità sul territorio dell'offerta dei percorsi a carattere professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, nel rispetto dei diversi ordinamenti e della programmazione regionale dell'offerta, in rapporto ai fabbisogni professionali ed alle specifiche connotazioni del mercato del lavoro;
- b) prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, assicurando anche la reversibilità delle scelte degli studenti;
- c) facilitare i passaggi tra i sistemi formativi ed il reciproco riconoscimento dei crediti e dei titoli;
- d) offrire la possibilità ai giovani in possesso di Diploma Professionale di tecnico di accedere all'Università, all'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) e agli Istituti Tecnici Superiori (ITS), previa frequenza di un apposito corso annuale e superamento degli esami di Stato ai sensi dell'articolo 15, comma 6, D.Lgs. n. 226/05;
- e) facilitare e sostenere forme di organizzazione territoriale dell'offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione, attraverso raccordi tra l'istruzione e l'istruzione e formazione professionale e tra queste ed il sistema universitario e di formazione terziaria;
- f) garantire un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse.

I raccordi si sviluppano lungo l'intero quinquennio del secondo ciclo e riguardano i seguenti ambiti:

- a) l'offerta sussidiaria degli istituti professionali, nonché interventi e attività specifiche di integrazione, anche a carattere territoriale, tra gli Istituti Professionali e le Istituzioni formative del sistema di IeFP;
- b) il corso annuale per l'accesso all'università, all'AFAM e agli ITS ;
- c) le misure di accompagnamento per favorire il dialogo tra i sistemi formativi e il collegamento tra i percorsi di IeFP e i percorsi di Istruzione Professionale, anche in relazione ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dal territorio.

Capo II - OFFERTA SUSSIDIARIA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

1. Sussidiarietà e programmazione regionale dell'offerta
 - 1.1. Gli Istituti Professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà, a norma dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010 e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni, un ruolo integrativo e

complementare nei confronti dell'offerta delle istituzioni formative del sistema di IeFP di cui al Capo III del D.lgs. n. 226/2005

1.2. L'offerta sussidiaria degli Istituti Professionali è finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di IeFP.

1.3. Ciascuna Regione stabilisce, nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, i percorsi di IeFP di cui agli articoli 17 e 18 del D.lgs. n. 226/05 che gli Istituti Professionali possono erogare in regime sussidiario.

1.4. Gli Istituti Professionali realizzano i percorsi di IeFP in via sussidiaria, nel rispetto di quanto previsto in materia di assolvimento dell'obbligo di istruzione (D.M. n. 139/2007) e di relativa certificazione (D.M. n. 9/2010).

1.5. Il repertorio di cui all'articolo 1, comma 1-quinquies, della legge n. 40/07, che le Regioni considerano ai fini di cui al punto 2, è costituito dai percorsi di Qualifica e Diploma Professionale, riferiti alle figure professionali e ai relativi standard formativi minimi di cui agli articoli 17 e 18 del D.lgs. n. 226/05.

2. Tipologie dell'offerta sussidiaria

2.1. Allo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e quelli di IeFP, si assumono, con riferimento all'articolo 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 87/2010, le seguenti tipologie di riferimento per l'erogazione dell'offerta sussidiaria di IeFP finalizzata al rilascio dei titoli di Qualifica e di Diploma professionale di cui al Capo III del Decreto legislativo n. 226/2005.

2.2. Tipologia A – Offerta sussidiaria integrativa

Gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati all'acquisizione dei Diplomi di Istruzione professionale possono conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di Qualifica professionale indicati nell'allegata tabella 1), in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione. A tal fine, nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, i competenti Consigli di classe organizzano i curricula, nella loro autonomia, in modo da consentire, agli studenti interessati, la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/09 in materia di valutazione degli alunni.

Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili, con particolare riferimento al punto 4:

- personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi;
- caratterizzazione dell'offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro;
- determinazione qualitativa dell'organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- eventuale completamento/arricchimento dei percorsi dell'Istruzione professionale in rapporto all'ordinamento regionale, sulla base di specifiche previsioni ed interventi a carico delle Regioni, sempreché previsto negli accordi territoriali di cui al Capo VII, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- riferimento all'ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di IeFP.

Tipologia B – Offerta sussidiaria complementare

Gli studenti possono conseguire i titoli di Qualifica e Diploma Professionale presso gli Istituti Professionali.

A tal fine, gli Istituti Professionali attivano classi che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto ai percorsi ordinari degli istituti professionali secondo quanto previsto al punto 4.

3. Esami finali e certificazione

3.1. Gli esami conclusivi dei percorsi di cui alle tipologie A e B per il conseguimento dei titoli di Qualifica e Diploma professionale si svolgono sulla base della specifica disciplina di ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all' art. 17, con particolare riferimento al comma 2, e all'art. 20 del Capo III del D.lgs. n. 226/2005.

4. Determinazione degli organici

4.1 L'utilizzo delle dotazioni organiche degli istituti professionali per la realizzazione di percorsi in regime di sussidiarietà è riferito agli ambiti di cui all'allegata tabella 2).

4.2 La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 4 della Legge n. 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi; in nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP.

4.3 Le classi iniziali degli istituti professionali di Stato che attivano anche l'offerta sussidiaria di IeFP si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". In nessun caso la presenza dell'offerta di IeFP può comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione del criterio prima descritto. L'organico dell'istituzione scolastica è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del relativo quadro orario del percorso di studio attivato, compreso quello dei percorsi di IeFP.

4.4 L'organico assegnato alle classi di IeFP non può essere maggiore di quello attribuito per ogni classe di Istruzione professionale. Nel caso di percorsi realizzati con forme di integrazione con le Istituzioni formative accreditate dalle Regioni a norma del Capo III del D.Lgs. n. 226/2005 e, nella fase transitoria, con le strutture formative accreditate di cui al punto V del Capo VII della presente intesa, l'organico assegnato corrisponde alle ore di formazione effettivamente erogate dall'Istituzione scolastica.

4.5 Le classi ad ordinamento IeFP (Tipologia B) attivate negli istituti professionali hanno una composizione qualitativa dell'organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi di IeFP definito dalla programmazione di istituto, sulla base dell'allegata Tabella 2), concernente la corrispondenza tra gli ambiti formativi dei percorsi e le classi di abilitazione dei docenti. Per le tipologie A e B, le classi hanno una composizione qualitativa dell'organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi di IeFP, utilizzando le modalità organizzative di cui all'articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010. A tal fine, il MIUR provvede alla codifica dei percorsi di IeFP nonché all'adeguamento dei sistemi informativi in modo da consentire la determinazione qualitativa dell'organico sulla base della programmazione della singola scuola. Nel caso di maggiore fabbisogno di personale rispetto alle dotazioni organiche assegnate alle istituzioni scolastiche nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente punto 2), le risorse saranno fornite dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.6 L'organico assegnato agli istituti professionali per le classi di IeFP non è separato; l'attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalità delle classi dell'istituzione scolastica, nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

Capo III - CORSO ANNUALE PER L'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO

1. I raccordi oggetto della presente intesa sono finalizzati anche a creare le condizioni in base alle quali i giovani in possesso di diploma professionale di tecnico possano sostenere l'esame di Stato utile ai fini dell'accesso all'Università, all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, e agli istituti tecnici superiori, previa frequenza di apposito corso annuale ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del D.lgs. n. 226/2005.
2. Nelle more della piena attuazione della disposizione legislativa richiamata al punto 1 e con riferimento alla normativa vigente in materia di esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione professionale, le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, possono definire, nell'ambito degli accordi territoriali di cui al Capo VII, forme di collaborazione tra Istituti Professionali ed Istituzioni formative, finalizzate alla realizzazione dei corsi annuali per l'accesso all'esame di Stato, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Nell'ambito degli accordi di cui al punto 2, sono definiti gli standard formativi e di erogazione del corso annuale, le modalità attuative, le Istituzioni che erogano l'offerta, i criteri per la determinazione dei crediti scolastici e formativi, nel rispetto delle norme contenute nell'ordinanza ministeriale concernente le istruzioni

e le modalità organizzative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione secondaria di II grado, con particolare riferimento a quanto di seguito indicato:

- a) la coerenza dei risultati di apprendimento del corso annuale con i profili in esito ai percorsi quinquennali di Istruzione professionale di indirizzo corrispondente;
 - b) l'ammissione all'esame degli alunni che hanno conseguito almeno la sufficienza in ciascuna delle discipline o in ciascuno dei gruppi di discipline insegnate nel corso annuale, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. n.122/2009), a seguito di scrutinio finale effettuato dal competente Consiglio di classe dell'Istituto Professionale sede dell'esame di Stato sulla base di idonea documentazione fornita dalla Istituzione formativa che ha erogato il corso;
 - c) la determinazione del credito scolastico (comprensivo di eventuale credito formativo) nella misura massima di 25 punti, secondo le modalità previste dalla tabella A), allegata al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 42/2007, in base al punteggio dei titoli di Qualifica e Diploma professionale relativi al terzo e al quarto anno e alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale in ciascuna delle discipline o in ciascuno dei gruppi di discipline insegnate nel corso annuale;
 - d) la predisposizione, da parte dell'Istituzione formativa che ha erogato il corso, di un apposito documento in cui siano evidenziati i criteri ed i contenuti della programmazione curriculare, nonché ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio di ammissione e dello svolgimento degli esami.
4. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, fino alla definizione delle intese di cui all'art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 87 del 2010 continuano ad applicarsi le modalità di transizione dalla IeFP alla Istruzione secondaria superiore previste dalla normativa vigente.

Capo IV - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER I RACCORDI TRA I SISTEMI

1. Le misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi formativi, che il MIUR e le Regioni possono promuovere e sostenere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, riguardano:
 - a) la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica e formativa nonché l'agevolazione dei passaggi degli alunni tra i sistemi, anche per assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti, attraverso iniziative finalizzate all'armonizzazione degli ordinamenti dell'Istruzione Professionale e del sistema di IeFP, concernenti in particolare:
 - le iniziative programmate dalle Istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia, anche in rete con le Istituzioni formative, per l'applicazione delle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento di cui alla direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 65/2010, a partire dalla declinazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 87/2010;
 - la definizione di ambiti di equivalenza formativa, concernenti gli esiti di apprendimento, tra ambiti disciplinari dell'Istruzione professionale ed aree formative dell'IeFP.
 - b) la collaborazione, anche attraverso forme di integrazione tra Istituzioni scolastiche e formative, riguardanti, in particolare, la realizzazione di:
 - tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi;
 - laboratori, anche a carattere territoriale, per lo sviluppo ed il recupero degli apprendimenti;
 - interventi territoriali di orientamento;
 - azioni, anche sperimentali, di sostegno ai processi di riconoscimento dei crediti formativi e di valorizzazione e certificazione delle competenze.

Capo V – ASPETTI FINANZIARI E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE

1. L'erogazione dell'offerta sussidiaria di cui al Capo II da parte degli Istituti Professionali non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.
2. Le risorse previste dalla normativa vigente statale e dal CCNL per il Fondo di Istituto e per ogni altra attività del personale docente avente carattere strumentale o di supporto, necessaria all'erogazione del servizio scolastico ed eccedente le ore di insegnamento, sono attribuite agli Istituti Professionali anche per le classi ove si realizza l'offerta sussidiaria di IeFP, secondo gli stessi parametri delle classi ad ordinamento statale.
3. Gli oneri per corso annuale di cui al Capo III sono a carico delle Regioni.
4. Gli oneri relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di Qualifica e di Diploma professionale di tecnico sono a carico delle Regioni.
5. In relazione all'offerta sussidiaria la parte pubblica, sentite le Regioni, opera nel rispetto delle norme contrattuali previste dal Contratto Collettivo Nazionale riferito al personale della scuola, in relazione ai

soggetti ed agli ambiti della contrattazione decentrata, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VI - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. I percorsi di IeFP erogati dagli Istituti Professionali sono oggetto di monitoraggio e valutazione, anche ai fini della loro innovazione permanente, da parte del MIUR, del MLPS e delle Regioni che possono avvalersi, per le relative azioni, della collaborazione dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I.), dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.) e dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (I.S.F.O.L.), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al ruolo istituzionale di ciascuno di essi e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Nell'ambito della valutazione dei percorsi del sistema di IeFP di secondo ciclo, i risultati di apprendimento dei percorsi dell'offerta sussidiaria sono oggetto di valutazione periodica da parte Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I.), in accordo con le Regioni, che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti.

Capo VII – PRIMA ATTUAZIONE

1. La prima attuazione delle linee guida di cui sopra si realizza nell'ambito di accordi territoriali tra le singole Regioni e i competenti Uffici scolastici regionali, che indicano le modalità di raccordo tra i risultati di apprendimento dell'ordinamento dei percorsi di istruzione professionale e quelli di IeFP, con riferimento anche alle misure di accompagnamento di cui al Capo IV, nonché l'utilizzazione delle risorse disponibili nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
2. Al fine di rendere univoca e trasparente l'offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie al momento dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, dall'anno 2011-12 ha termine il regime surrogatorio di cui all'articolo 27, comma 7 del D.Lgs. n. 226/05 ed all'articolo 8, comma 5 del D.P.R. n. 87/2010.
3. A conclusione dei percorsi avviati nell'annualità 2010-11 in regime surrogatorio, gli Istituti Professionali rilasceranno i titoli di Qualifica del previgente ordinamento, correlati ai titoli di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni in data 29 aprile 2010 e relativo Decreto Interministeriale 15 giugno 2010, in base a quanto indicato nell'allegata tabella 3).
4. Nelle more della piena attuazione delle previsioni di cui all'articolo 18, del D.Lgs. n. 226/05, i percorsi di Qualifica e Diploma Professionale si riferiscono alle figure professionali ed ai relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 sopra citato.
5. Nella fase di prima attuazione e, comunque, sino al completo recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del D.Lgs n. 226/05 da parte delle Regioni nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di IeFP, per istituzioni formative si intendono le strutture formative accreditate dalle Regioni per il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato dal Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07, ai sensi dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni 20 marzo 2008, richiamata con il predetto Decreto Interministeriale 15 giugno 2010.
6. Nelle more della definizione delle corrispondenze e delle modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi del sistema di Istruzione e i crediti acquisiti nei percorsi di IeFP ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del D.Lgs 226/05, le Regioni favoriscono e promuovono interventi finalizzati a garantire i raccordi tra i percorsi degli istituti di istruzione professionale e quelli di IeFP, facilitando i reciproci passaggi ed il riconoscimento dei crediti formativi e dei titoli, in applicazione dell'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 28 ottobre 2004, nel rispetto delle norme vigenti in materia di istruzione.
7. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla prima attuazione delle presenti linee guida nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai relativi ordinamenti.
8. Le disposizioni delle presenti linee guida si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.

Tabella di riferimento delle qualifiche professionali di IeFP agli indirizzi dei percorsi quinquennali degli istituti professionali

QUALIFICHE PROFESSIONALI TRIENNALI (Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010)	INDIRIZZI di FIGURA (11)	INDIRIZZI ORDINAMENT O ISTITUTI PROFESSIONA LI
OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO		PRODUZIONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
OPERATORE DELLE CALZATURE		
OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE		
OPERATORE EDILE		
OPERATORE ELETTRICO		
OPERATORE ELETTRONICO		
OPERATORE GRAFICO	STAMPA E ALLESTIMENTO MULTIMEDIA	
OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI		
OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE		
OPERATORE DEL LEGNO		
OPERATORE DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO		
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE		
OPERATORE DEL BENESSERE		
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	RIPARAZIONI PARTI E SISTEMI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI DEL VEICOLO A MOTORE	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
	RIPARAZIONI DI CARROZZERIE	
OPERATORE MECCANICO / ELETTRICO / ELETTRONICO / DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI		SERVIZI PER L'ENOGASTRO NOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	PREPARAZIONE PASTI SERVIZI DI SALA E BAR	
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	STRUTTURE RICETTIVE SERVIZI DEL TURISMO	
OPERATORE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIALE		SERVIZI COMMERCIALI
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA		
OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI		
OPERATORE GRAFICO	STAMPA E ALLESTIMENTO MULTIMEDIA	
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE		SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
OPERATORE AGRICOLO	ALLEVAMENTO ANIMALI	

	DOMESTICI	
	COLTIVAZIONE	
	SILVICOLTURA, SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	

Composta da 21 allegati (allegato A/1 – allegato A/21)

**CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE
DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E
CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP**

La correlazione tra le classi di concorso dell'ordinamento degli Istituti Professionali e le aree formative dell'ordinamento di IeFP, declinate in termini di competenze, prevede anche classi di concorso con asterisco utilizzabili nei percorsi IeFP fino alla completa attuazione dei nuovi ordinamenti, nei limiti delle disponibilità delle medesime classi di concorso, senza determinare situazioni di esubero e senza creare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

**CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED
INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP**

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO
(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010)

Ordinamento di IeFP	Ordinamento di IP
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A; 48/A* ; 49/A*
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A; 13/A* ; 38/A*
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni ○ Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso ○ Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria ○ Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali ○ Rappresentare figurini di capi d'abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati nei particolari esecutivi, evidenziando linea, volume e forma ○ Rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti secondo le istruzioni ○ Elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite ○ Realizzare di capi d'abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione 	<p><u>Scienze integrate:</u> Fisica 38/A; 49/A*; 29/C; 70/A* Chimica 12/A ;13/A; 24/C; 60/A*; 70/A*</p> <p><u>Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica:</u> 61/A*;71/A; 16/A 20/A; 34/A; 35/A; 22/A; 24/A; 27/A; 25/A; 44/A; 65/A; 7/C*; 70/A*</p> <p><u>Tecnologie dell'informazione e della comunicazione</u> 49/A*; 42/A; 34/A; 75/A; 76/A; 24/A*; 7C*; 70/A*</p> <p><u>Laboratori tecnologici ed Esercitazioni</u> 22/C*; 25/C; 6/C; 12/C; 16/C; 34/C; 40/C; 24/C; 35/C; 36/C; 39/C; 43/C; 26/C; 27/C; 14/C; 32/C; 7/C; 10/C; 22/C; 38/C; 46/C; 47/C; 48/C; 49/C; 17/C; 18 /C; 37/C; 41/C; 42/C; 33/C; 9/C; 70/A*; 24/A*</p>

CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: **OPERATORE DELLE CALZATURE**
(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010)

Ordinamento di IeFP	Ordinamento di IP
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A; 48/A* ; 49/A*
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A, 13/A* ; 38/A*
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e delle indicazioni di appoggio (schemi, disegni, materiali, ecc.) ○ Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso ○ Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria ○ Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali ○ Sviluppare le forme e i modelli per le calzature attenendosi alle indicazioni di progetto e alle esigenze ortopediche del consumatore finale ○ Effettuare le operazioni di taglio dei materiali e degli altri componenti delle calzature, nel rispetto dell'idea progettuale ○ Eseguire le lavorazioni e le operazioni di rifinitura dei diversi componenti delle calzature 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scienze integrate : Fisica 38/A; 29/C; 49/A* Chimica 12/A; 13 /A; 24/C; 60/A* ➤ Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica: 71/A; 16/A 20/A; 34/A; 35/A; 22/A; 24/A; 27/A; 25/A; 44/A; 65/A; 7/C*; 70/A* ➤ Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 42/A; 34/A; 75/A; 76/A; 49/A*; 24/A*; 7/C* ➤ Laboratori tecnologici ed Esercitazioni 25/C; 6/C; 12/C; 16/C; 34/C; 40/C; 24/C; 35/C; 36/C; 39/C; 43/C; 26/C;

○ Assemblare i componenti e confezionare i prodotti calzaturieri	27/C; 14/C; 32/C; 7/C; 10/C; 22/C; 38/C; 46/C; 47/C; 48/C; 49/C; 17/C; 18 /C; 37/C; 41/C; 42/C; 33/C; 9/C; 24/A* ; 7/C*
---	---

CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: OPERATORE delle PRODUZIONI CHIMICHE

(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010)

Ordinamento di IeFP	Ordinamento di IP
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A 48/A 49/A
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A; 13/A* ; 38/A*
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)

<ul style="list-style-type: none"> ○ Definire e pianificare fasi di lavorazione da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni ○ Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione della produzione chimica sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle procedure previste, del risultato atteso ○ Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari della produzione chimica, curando le attività di manutenzione ordinaria ○ Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali ○ Predisporre e trattare materie prime/semilavorati chimici, nel rispetto delle norme specifiche di settore in materia di igiene, sicurezza e salvaguardia ambientale ○ Lavorare e conservare semilavorati/prodotti chimici ○ Verificare semilavorati/prodotti chimici 	<p><u>Scienze integrate :</u> Fisica 38/A; 49/A*; 29/C Chimica 12/a; 13/A; 24/C; 60/A*</p> <p><u>Tecnologie dell'informazione e della comunicazione:</u> 42/A; 49/A*; 34/A; 75/A; 76/A; 13/A*; 24/C*</p> <p><u>Laboratori tecnologici ed Esercitazioni:</u> 25/C; 6/C; 12/C; 16/C; 34/C; 40/C; 24/C; 35/C; 36/C; 39/C; 43/C; 26/C; 27/C; 14/C; 32/C; 7/C; 10/C; 22/C; 38/C; 46/C; 47/C; 48/C; 49/C; 17/C; 18 /C; 37/C; 41/C; 42/C; 33/C; 9/C; 24/C*; 13/A*</p>
--	--

CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: **OPERATORE EDILE**
(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010)

Ordinamento di IeFP	Ordinamento di IP
<p>AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione)</p>	<p>INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)</p>
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A; 48/A* ; 49/A*
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A; 13/A* ; 38/A*
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A
<p>AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05)</p>	<p>INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni ○ Approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione e alle attività, sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso, nel rispetto delle norme di sicurezza ○ Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria ○ Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali ○ Effettuare le operazioni di allestimento e dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di 	<p><u>Scienze integrate</u> :</p> <p>Fisica 38/A; 49/A*; 29/C; 16/A*; 43/C* Chimica 12/a; 13/A; 24/A; 60/A*; 16/A*; 43/C*</p> <p><u>Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica</u>: 43/C*; 71/A; 72/A*; 16/A 20/A; 34/A; 35/A; 22/A; 24/A; 27/A; 25/A; 44/A; 65/A</p> <p><u>Tecnologie dell'informazione e della comunicazione</u>: 49/A*; 42/A; 34/A; 75/A; 76/A; 16/A*; 43/C*</p>

<p>cantiere, sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli standard di sicurezza specifici di settore ○ Eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio di elementi edilizi, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore ○ Eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza specifici di settore ○ Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l'adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza ○ 	<p><u>Laboratori tecnologici ed Esercitazioni:</u> 25/C; 6/C; 12/C; 16/C; 34/C; 40/C; 24/C; 35/C; 36/C; 39/C; 43/C; 26/C; 27/C; 14/C; 32/C; 7/C; 10/C; 22/C; 38/C; 46/C; 47/C; 48/C; 49/C; 17/C; 18 /C; 37/C; 41/C; 42/C; 33/C; 9/C; 43/C*; 16/A*; 43/C*</p>
--	---

CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: **OPERATORE ELETTRICO**

(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010)

Ordinamento di IeFP	Ordinamento di IP
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A; 48/A* ; 49/A*
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A; 13/A* ; 38/A*
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)

<ul style="list-style-type: none"> ○ Definire e pianificare fasi/successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del progetto dell'impianto elettrico ○ Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del progetto, della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso ○ Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria ○ Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali ○ Effettuare la posa delle canalizzazioni, seguendo le specifiche progettuali ○ Predisporre e cablare l'impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e sulla base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche ○ Effettuare le verifiche di funzionamento dell'impianto elettrico in coerenza con le specifiche progettuali ○ Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, individuando eventuali anomalie e problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino ○ 	<p><u>Scienze integrate</u> :</p> <p>Fisica 38/A; 49/A*; 29/C; 27/C; 26/C*; 35/A*</p> <p>Chimica 12/A; 13/A; 60/A*; 24/C; 26/C*; 35/A*</p> <p><u>Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica</u>: 71/A; 20/A; 34/A; 35/A; 26/C*</p> <p><u>Tecnologie dell'informazione e della comunicazione</u> 42/A; 34/A; 75/A; 76/A; 49/A*; 35/A*; 26/C*</p> <p><u>Laboratori tecnologici ed Esercitazioni</u>: 26/C; 27/C; 31/C; 32/C; 34/A*; 35/A*</p>
---	--

CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: OPERATORE ELETTRONICO

(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010)

Ordinamento di IeFP	Ordinamento di IP
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A; 48/A* ; 49/A*
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A; 13/A* ; 38/A*
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del progetto del sistema/rete elettronica ○ Approntare materiali, strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del progetto, della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso ○ Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria ○ Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali ○ Predisporre e cablare le canalizzazioni, i quadri e i cavi seguendo le specifiche progettuali ○ Installare sistemi elettronici per la ricezione e la comunicazione di segnali audio-video 	<p><u>Scienze integrate</u> :</p> <p>Fisica 38/A; 49/A*; 29/C; 27/C; 26/C*; 35/A*</p> <p>Chimica 12/A; 13/A; 60/A*; 24/C; 26/C*; 35/A*</p> <p><u>Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica</u>: 71/A; 20/A; 34/A; 35/A; 26/C*</p> <p><u>Tecnologie dell'informazione e della comunicazione</u> 42/A; 34/A; 75/A; 76/A; 49/A*; 35/A*; 26/C*</p> <p><u>Laboratori tecnologici ed Esercitazioni</u>: 26/C; 27/C; 31/C; 32/C; 34/A*; 35/A*</p>

<p>seguendo le specifiche progettuali</p> <ul style="list-style-type: none">○ Installare e configurare reti informatiche seguendo le specifiche progettuali○ Assemblare e configurare personal computer in base alla documentazione tecnica di riferimento e alle esigenze del cliente ○ Effettuare le verifiche di funzionamento del sistema o della rete in coerenza con le specifiche progettuali, predisponendo la documentazione di verifica○ Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi e reti, individuando eventuali anomalie e problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino	
---	--

CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: **OPERATORE GRAFICO**
(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010)

Ordinamento di IeFP	Ordinamento di IP
<p>AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione)</p>	<p>INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)</p>
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A; 48/A* ; 49/A*
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A; 13/A* ; 38/A*
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A
<p>AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05)</p>	<p>INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di appoggio del progetto grafico e del sistema di relazioni ○ Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle istruzioni/indicazioni ricevute, del risultato atteso ○ Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria ○ Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali ○ Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione ○ Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti. <p>In esito all'indirizzo "Stampa e allestimento", è inoltre in grado di:</p>	<p><u>Scienze integrate</u> :</p> <p>Fisica 38/A; 29/C; 49/A* Chimica 12/A; 13/A; 24/C; 60/A*</p> <p><u>Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica</u>: 71/A; 16/A; 20/A; 34/A; 35/A; 22/A; 24/A; 27/A; 25/A; 44/A; 65/A; 69/A*; 7/A*; 9/A*; 38/C*</p> <p><u>Tecnologie dell'informazione e della comunicazione</u> 42/A; 34/A; 75/A; 76/A; 49/A*; 38/C*; 46/C*; 47/C*; 48/C*; 49/C*</p> <p><u>Laboratori tecnologici ed Esercitazioni</u> 25/C; 6/C; 12/C; 16/C; 34/C; 40/C; 24/C; 35/C;</p>

<ul style="list-style-type: none"> ○ Realizzare un prodotto stampa semplice, completo di cucitura e rifilo, utilizzando macchine per la stampa e strumenti per la finitura. <p>In esito all'indirizzo "<u>Multimedia</u>", è inoltre in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali. 	<p>36/C; 39/C; 43/C; 26/C; 27/C; 14/C; 32/C; 7/C; 10/C; 22/C; 38/C; 46/C; 47/C; 48/C; 49/C; 17/C; 18 /C; 37/C; 41/C; 42/C; 33/C; 9/C; 69/A*; 7/A*; 9/A*</p>
---	---

CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: **OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI**
(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010)

Ordinamento di IeFP	Ordinamento di IP
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A; 48/A* ; 49/A*
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A; 13/A* ; 38/A*
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)

<ul style="list-style-type: none"> ○ Definire e pianificare fasi di lavorazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute, delle indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, materiali, ecc.) e del sistema di relazioni ○ Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base delle operazioni da compiere, delle procedure previste, del risultato atteso ○ Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria ○ Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali ○ Effettuare la posa in opera degli impianti termoidraulici ○ Collaudare gli impianti termoidraulici nel rispetto degli standard di efficienza e sicurezza ○ Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il rilascio della documentazione di legge per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e efficienza in esercizio. 	<p><u>Scienze integrate :</u> Fisica 38/A; 29/C; 27/C; 49/A*; 20/A*; 32/C* Chimica 12/A;13 /A; 24/C; 60/A*; 20/A*; 32/C*</p> <p><u>Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica:</u> 71/A; 20/A; 34/A; 35/A; 32/C*; 20/A*</p> <p><u>Tecnologie dell'informazione e della comunicazione:</u> 42/A; 34/A; 75/A; 76/A; 49/A*; 20/A*; 60/A*; 35/A*; 32/C*; 26/C*</p> <p><u>Laboratori tecnologici ed Esercitazioni:</u> 26/C; 27/C; 31/C; 32/C; 20/A*; 35/A*</p>
--	--

CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE

(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010)

Ordinamento di IeFP	Ordinamento di IP
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A; 48/A* ; 49/A*
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A; 13/A* ; 38/A*
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Definire e pianificare fasi di lavorazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni ○ Approntare strumenti, attrezzature, macchinari e utensili necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso ○ Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature, macchinari e utensili, curando le attività di manutenzione ordinaria ○ Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali ○ Elaborare i bozzetti e realizzare i disegni rappresentando complessivi e particolari, ai fini della lavorazione del manufatto/bene artistico da eseguire ○ Predisporre i materiali necessari alle diverse fasi di lavorazione per la realizzazione del manufatto/bene artistico. ○ Realizzare manufatti/beni artistici su differenti tipi di supporto/materiale (*), applicando le tecniche appropriate, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti 	<p><u>Scienze integrate :</u> Fisica 38/A; 29/C; 27/C; 49/A* Chimica 12/A; 13 /A; 24/C; 60/A*</p> <p><u>Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica:</u> 71/A; 20/A; 34/A; 35/A; 27/A*; 25/A*; 10/C*</p> <p><u>Tecnologie dell'informazione e della comunicazione</u> 42/A; 34/A; 75/A; 76/A; 49/A*; 27/A*; 25/A*</p> <p><u>Laboratori tecnologici ed Esercitazioni:</u> 26/C; 27/C; 31/C; 32/C; 25/C; 21/A*; 22/A*; 27/A*; 10/A*; 4/A*; 6/A*; 5/A*; 9/A*; 66/A*; 6/C*; 10/C*; 16/C*; 33/C*; 36/C*; 37/C*; 40/C*; 41/C*; 42/C*</p>

<p>Verificare la presenza di eventuali difettosità durante le diverse fasi di lavorazione e rifinire il manufatto/bene artistico in coerenza con le indicazioni progettuali.</p>	
---	--

CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: **OPERATORE DEL LEGNO**
(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010)

Ordinamento di IeFP	Ordinamento di IP
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A; 48/A* ; 49/A*
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A; 13/A* ; 38/A*
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, modelli, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni ○ Approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso ○ Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria ○ Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali ○ Eseguire la lavorazione di pezzi e/o componenti in legno secondo le specifiche indicate da disegni e modelli ○ Montare e assemblare manufatti lignei composti da più pezzi e particolari e/o accessori, sulla base delle specifiche di disegni e modelli ○ Verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, di 	<p><u>Scienze integrate:</u> Fisica 38/A; 29/C; 49/A*; 29/C* Chimica 12/A; 13 /A; 24/C; 60/A*</p> <p><u>Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica:</u> 71/A; 16/A 20/A; 34/A; 35/A; 22/A; 24/A; 27/A; 25/A; 44/A; 65/A; 21/A*; 22/A*; 37/C*</p> <p><u>Tecnologie dell'informazione e della comunicazione</u> 42/A; 34/A; 75/A; 76/A; 49/A*; 37/C*; 43/C*</p> <p><u>Laboratori tecnologici ed Esercitazioni</u> 25/C; 6/C; 12/C; 16/C; 21/A*; 22/A*; 37/C*; 43/C* 34/C; 40/C; 24/C; 35/C; 36/C; 39/C; 43/C; 26/C;</p>

macchinari, strumenti e utensili, dei materiali e dei prodotti agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione dei manufatti lignei.	27/C; 14/C; 32/C; 7/C; 10/C; 22/C; 38/C; 46/C; 47/C; 48/C; 49/C; 17/C; 18 /C; 37/C; 41/C; 42/C; 33/C; 9/C
--	---

CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO

(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010)

Ordinamento di IeFP	Ordinamento di IP
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A; 48/A* ; 49/A*
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A; 13/A* ; 38/A*
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)

<ul style="list-style-type: none"> ○ Definire e pianificare la successione delle operazioni di realizzazione di uno scafo o di una sua parte sulla base del progetto e delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni ○ Approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, del progetto e delle procedure previste ○ Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria ○ Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali ○ Eeguire il montaggio delle componenti di uno scafo ed eventuali adattamenti e correzioni sui prodotti pre-assemblati ○ Eeguire le operazioni di finitura e completamento dello scafo, nel rispetto delle specifiche progettuali ○ Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di una imbarcazione da diporto, nel rispetto della normativa specifica di settore 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scienze integrate: Fisica 38/A; 29/C Chimica 12/A;13 /A; 24/C ➤ Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica:71/A; 16/A 20/A; 34/A; 35/A; 22/A; 24/A; 27/A; 25/A; 44/A;65/A ➤ Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 42/A; 34/A; 75/A; 76/A ➤ Laboratori tecnologici ed Esercitazioni 25/C; 6/C; 12/C; 16/C; 34/C; 40/C; 24/C; 35/C; 36/C; 39/C; 43/C; 26/C; 27/C; 14/C; 32/C; 7/C; 10/C; 22/C; 38/C; 46/C; 47/C; 48/C; 49/C; 17/C; 18 /C; 37/C; 41/C; 42/C; 33/C; 9/C
---	--

CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA:
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
 (Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010)

Ordinamento di IeFP	Ordinamento di IP
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A; 48/A* ; 49/A*
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A; 13/A* ; 38/A*
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc) e del sistema di relazioni ○ Approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso ○ Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, curando le attività di manutenzione ordinaria ○ Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali ○ Collaborare all'accoglienza del cliente e alla raccolta di informazioni per definire lo stato del veicolo a motore ○ Collaborare alla individuazione degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla definizione del piano di lavoro ○ Collaborare al ripristino e al controllo/collaudato della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle parti riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza. <p>In esito all'indirizzo "<u>Riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore</u>", è inoltre in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Effettuare interventi di riparazione e manutenzione dei 	<p><u>Scienze integrate</u> :</p> <p>Fisica 38/A; 29/C; 27/C; 49/A*; 20/A*; 32/C*</p> <p>Chimica 12/A; 13 /A; 24/C; 60/A*; 20/A*; 32/C*</p> <p><u>Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica</u>: 71/A; 20/A; 34/A; 35/A; 32/C*; 16/A; 22/A; 24/A; 27/A; 25/A; 44/A; 65/A</p> <p><u>Tecnologie dell'informazione e della comunicazione</u>: 42/A; 34/A; 75/A; 76/A; 49/A*; 60/A*; 20/A*; 35/A*; 32/C*; 26/C*</p> <p><u>Laboratori tecnologici ed Esercitazioni</u>: 25/C; 6/C; 12/C; 16/C; 26/C; 27/C; 31/C; 32/C;</p>

<p>vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle consegne, dei dati tecnici e di diagnosi.</p> <p>In esito all'indirizzo "<u>Riparazioni di carrozzeria</u>", è inoltre in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Eseguire lavorazioni di risagomatura/sostituzione di lamierati, saldatura e verniciatura sulla base delle consegne e dei dati tecnici. 	<p>20/A*; 34/C; 40/C; 24/C; 35/C; 36/C; 39/C; 43/C; 14/C; 7/C; 10/C; 22/C; 38/C; 46/C; 47/C; 48/C; 49/C; 17/C; 18 /C; 37/C; 41/C; 42/C; 33/C; 9/C; 35/A*</p>
--	--

CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: **OPERATORE MECCANICO**
(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010)

Ordinamento di IfFP	Ordinamento di IP
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A; 48/A* ; 49/A*
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A; 13/A* ; 38/A*
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni ○ Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso ○ Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria ○ Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali ○ Verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione ○ Eseguire la lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici secondo le specifiche progettuali ○ Montare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali 	<p><u>Scienze integrate :</u> Fisica 38/A; 29/C; 27/C; 49/A*; 32/C*; 20/A* Chimica 12/A;13 /A; 24/C; 60/A*; 32/C*; 20/A*</p> <p><u>Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica:</u> 71/A; 20/A; 34/A; 35/A; 32/C*;16/A;22/A; 24/A; 27/A; 25/A; 44/A; 65/A</p> <p><u>Tecnologie dell'informazione e della comunicazione:</u> 42/A; 34/A; 75/A; 76/A; 49/A*; 20/A*; 26/C*; 60/A*; 35/A*; 32/C*</p> <p><u>Laboratori tecnologici ed Esercitazioni:</u> 25/C; 6/C; 12/C; 16/C; 26/C; 27/C; 31/C; 32/C;</p>

<ul style="list-style-type: none"> ○ Eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici 	<p>20/A*; 34/C; 40/C; 24/C; 35/C; 36/C; 39/C; 43/C; 14/C; 7/C; 10/C; 22/C; 38/C; 46/C; 47/C; 48/C; 49/C; 17/C; 18 /C; 37/C; 41/C; 42/C; 33/C; 9/C; 23/C*; 1/A*; 35/A*</p>
--	--

CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP

DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA: **OPERATORE del BENESSERE**
(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010)

Ordinamento di IeFP	Ordinamento di IP
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A; 48/A* ; 49/A*
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A; 13/A* ; 38/A*
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)

- Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
- Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso
- Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria
- Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali
- Effettuare l'accoglienza e l'assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente
- Collaborare alla gestione e promozione dell'esercizio.
- In esito all'indirizzo "Acconciatura", è inoltre in grado di:
 - Eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base
- In esito all'indirizzo "Estetica", è inoltre in grado di:
 - Eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del
 - trattamento da realizzare.

Scienze integrate :

Fisica 38/A; 29/C; **49/A***

Chimica 13/A; **60/A***

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 42/A; **49/A***; **13/A***; **60/A***

Laboratori tecnologici ed Esercitazioni:
13/A*; **60/A***

CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: **OPERATORE della RISTORAZIONE**
(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010)

Ordinamento di IeFP	Ordinamento di IP
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A; 48/A* ; 49/A*
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A; 13/A* ; 38/A*
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni . ○ Approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle procedure previste e del risultato atteso ○ Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, curando le attività di manutenzione ordinaria. ○ Predisporre e curare gli spazi di lavoro, eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali. ○ Effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e semilavorati alimentari in conformità alle norme igienico-sanitarie. ○ Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico -sanitarie vigenti. <p>In esito all'indirizzo "Preparazione pasti", è inoltre in grado di:</p>	<p><u>Scienze integrate</u> :</p> <p>Fisica: 38/A; 49/A*</p> <p><u>Scienza degli alimenti</u>: 57/A; 35/C*</p> <p><u>Laboratorio di servizi Enogastronomici-settore cucina / sala vendita</u>: 50/C; 51/C; 17/A*; 19/A*; 35/C*; 57/A*</p> <p><u>Seconda lingua straniera</u>: 46/A</p>

<ul style="list-style-type: none">○ Realizzare la preparazione di piatti semplici, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. <p>In esito all'indirizzo "Servizi di sala e bar", è inoltre in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Predisporre la comanda/ordine, secondo lo standard aziendale richiesto○ .Servire in sala pasti e bevande nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.○ Somministrare bevande, gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti	
---	--

CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: OPERATORE ai SERVIZI di PROMOZIONE ed ACCOGLIENZA

(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010)

Ordinamento di IeFP	Ordinamento di IP
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A; 48/A* ; 49/A*
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A; 13/A* ; 38/A*
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere, sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni. ○ Approntare materiali, strumenti e macchine necessari alle diverse fasi di attività, sulla base della tipologia delle indicazioni e procedure previste e del risultato atteso. ○ Monitorare il funzionamento degli strumenti e delle macchine. ○ Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali. ○ Acquisire ed archiviare informazioni sul prodotto/servizio offerto, secondo criteri dati di fruibilità e aggiornamento. ○ Evadere le pratiche amministrativo-contabili relative al prodotto / servizio offerto. <p>In esito all'indirizzo "Strutture recettive", è inoltre in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Effettuare procedure di prenotazione, check in e check out. <p>In esito all'indirizzo "Servizi del turismo", è inoltre in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rendere fruibili le opportunità ed i servizi turistici disponibili. 	<p><u>Scienze integrate:</u> Fisica 38/A; 49/A*</p> <p><u>Laboratorio di servizi di accoglienza turistica:</u> 52/C; 15/C*; 42/A*; 39/A*; 19/A*; 17/A*</p> <p><u>Seconda lingua straniera:</u> 46/A</p>

CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP

**DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: OPERATORE AMMINISTRATIVO
SEGRETARIALE**

(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010)

Ordinamento di IeFP	Ordinamento di IP
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A; 48/A* ; 49/A*
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A; 13/A* ; 38/A*
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (documenti, procedure, protocolli, ecc.) e del sistema di relazioni. ○ Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. ○ Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria. ○ Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali. ○ Collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le tecnologie e la strumentazione disponibile. ○ Redigere comunicazioni anche in lingua straniera e documenti sulla base di modelli standard per contenuto e forma grafica. ○ Redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili. ○ Curare l'organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con gli obiettivi e le necessità aziendali. 	<p><u>Scienze integrate:</u> Fisica 38/A; 49/A*; 29/C*</p> <p><u>Informatica e laboratorio:</u> 42/A; 75/A; 76/A; 49/A*; 39/A*; 17/A*; 30/C*</p> <p><u>Tecniche professionali dei servizi commerciali:</u> 17/A; 7/A; 75/A; 76/A; 42/A*; 39/A*; 19/A*; 30/C*</p> <p><u>Seconda lingua straniera:</u> 46/A</p>

CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: **OPERATORE ai SERVIZI di VENDITA**
(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010)

Ordinamento di IeFP	Ordinamento di IP
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A; 48/A* ; 49/A*
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A; 13/A* ; 38/A*
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni e/o della documentazione di appoggio. ○ Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia delle indicazioni e procedure previste e del risultato atteso. ○ Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria. ○ Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali. ○ Curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando la promozione, il riordino e l'esposizione. ○ Supportare le diverse fasi dell'acquisto, offrendo un prodotto/servizio rispondente alle esigenze del cliente. ○ Fornire assistenza al cliente, collaborando all'evasione dei reclami. ○ Effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando la normativa di riferimento. 	<p><u>Scienze integrate :</u> Fisica 38/A; 29/C; 49/A* Chimica 12/A; 13 /A; 24/C; 60/A*</p> <p><u>Tecnologie dell'informazione e della comunicazione:</u> 42/A; 34/A; 75/A; 76/A; 49/A*; 39/A*; 19/A*; 17/A*</p> <p><u>Laboratori tecnologici ed Esercitazioni:</u> 25/C; 6/C; 12/C; 16/C; 34/C; 40/C; 24/C; 35/C; 36/C; 39/C; 43/C; 26/C; 27/C; 14/C; 32/C; 7/C; 10/C; 22/C; 38/C; 46/C; 47/C; 48/C; 49/C; 17/C; 18 /C; 37/C; 41/C; 42/C;</p>

	33/C; 9/C; 17/A* ; 7/A* ; 42/A* ; 39/A* ; 19/A*
--	---

CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: OPERATORE dei SISTEMI e dei SERVIZI LOGISTICI

(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010)

Ordinamento di IeFP	Ordinamento di IP
<p>AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione)</p>	<p>INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)</p>
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A; 48/A* ; 49/A*
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A; 13/A* ; 38/A*
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A
<p>AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05)</p>	<p>INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni e/o della documentazione di appoggio. ○ Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia delle indicazioni e procedure previste e del risultato atteso. ○ Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria. ○ Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali. ○ Curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, attuando la promozione, il riordino e l'esposizione. ○ Supportare le diverse fasi dell'acquisto, offrendo un prodotto/servizio rispondente alle esigenze del cliente. ○ Fornire assistenza al cliente, collaborando all'evasione dei reclami. ○ Effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, applicando la normativa di riferimento. 	<p><u>Scienze integrate:</u> Fisica 38/A; 49/A*</p> <p><u>Informatica e Laboratorio:</u> 42/A</p> <p><u>Tecniche professionali dei servizi commerciali :</u> 17/A; 7/A; 75/A; 76/A; 38/C; 49/C; 19/A*; 39/A*</p> <p><u>Seconda lingua straniera:</u> 46/A</p>

CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: OPERATORE della TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE

(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010)

Ordinamento di IeFP	Ordinamento di IP
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A; 48/A* ; 49/A*
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A; 13/A* ; 38/A*
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)

- Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc) e del sistema di relazioni.
- Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso.
- Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria.
- Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali.
- Operare secondo i criteri di qualità stabiliti per le specifiche operazioni di trasformazione sulla base degli standard prefissati di processo.
- Eseguire attività di approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle materie prime e semilavorati, applicando i profili normativi di igiene.
- Eseguire operazioni di trasformazione, confezionamento, conservazione e stoccaggio dei prodotti, applicando i profili normativi di igiene.

Scienze integrate :

Fisica: 38/A; 49/A; 29/C; 5/C; **57/A***; **58/A***
 Chimica: 12/A; 13/A; 57/A; 24/C; **60/A***;
57/A*; **58/A***

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione:

42/A; 49/A; 76/A; 75/A; **57/A***; **58/A***; **50/C***;
60/A*

Ecologia e pedologia: 58/A

Laboratori tecnologici ed esercitazioni:

5/C; **35/C***; **50/C***; **57/A***; **58/A***

CORRELAZIONE TRA AREE FORMATIVE DELL'ORDINAMENTO DI IFP ED INSEGNAMENTI E CLASSI DI CONCORSO DELL'ORDINAMENTO DI IP

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA: **OPERATORE AGRICOLO**
(Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010)

Ordinamento di IeFP	Ordinamento di IP
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE (articolo 18, comma 1, lettere b) e c) d.lgs. n. 226/05; DM 139/2007 Regolamento Obbligo di Istruzione)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
Competenze linguistiche	Italiano – Lingua straniera: 50/A; 46/A
Competenze matematiche	Matematica: 47/A; 48/A* ; 49/A*
Competenze scientifiche e tecnologiche	Scienze integrate (Scienze della terra e biologia): 60/A
Competenze storico-sociali ed economiche	Storia, Diritto ed economia: 50/A; 19/A
Religione o attività alternative	Religione o attività alternative
Attività fisiche e motorie	Scienze motorie e sportive: 29/A
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI (*) (art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 226/05)	INSEGNAMENTI / CLASSI DI CONCORSO (DPR n. 87/2010; DM n. 39/1998)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazione, ottimizzando i processi lavorativi e l'uso dei mezzi di produzione. ○ Predisporre e curare degli spazi di lavoro in generale al fine di contrastare affaticamento e malattie professionali. ○ Collaborare nella scelta dell'indirizzo produttivo e nella gestione dell'azienda. Collaborare nella redazione e archiviazione di documenti fiscali e amministrativi specifici del settore. ○ Pianificare l'impiego, approntare e utilizzare in autonomia e sicurezza macchine, attrezzi, impianti e strutture nei vari processi di produzione di natura zootecnica, agricola, floriculturale, forestale. ○ Effettuare la cura, la pulizia e la manutenzione delle macchine, attrezzi, impianti e strutture nonché l'alloggiamento delle macchine e degli attrezzi. ○ Effettuare trasformazioni agro-industriali e alimentari di prodotti primari dell'azienda, adattando le tecniche alle diverse circo-stanze. (**) ○ Eseguire il confezionamento e la conservazione dei prodotti. (***) ○ Eseguire lo stoccaggio e la vendita dei prodotti (****) 	<p><u>Scienze integrate</u> :</p> <p>Fisica: 38/A; 49/A; 29/C; 5/C; 58/A* Chimica: 12/A; 13/A; 57/A; 5/C*; 58/A*; 60/A*; 24/C</p> <p><u>Tecnologie dell'informazione e della comunicazione</u>: 42/A; 49/A; 76/A; 75/A; 60/A*; 5/C*; 58/A*</p> <p><u>Ecologia e pedologia</u>: 58/A; 5/C*</p> <p><u>Laboratori tecnologici ed esercitazioni</u>: 5/C; 14/C*; 58/A*</p>
In esito all'indirizzo "Allevamento animali domestici", è inoltre	

<p>in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica. <p>In esito all'indirizzo "Coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole", è inoltre in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla coltivazione di piante arboree, erbacee, ortofloricole (*****). <p>In esito all'indirizzo "Silvicoltura, salvaguardia dell'ambiente", è inoltre in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Creare e gestire superfici boschive ai fini della protezione del territorio e della produzione di legname per scopi energetici o costruttivi. ○ Effettuare interventi di cura e tutela dell'ambiente silvestre e naturale. <hr/> <p>(*) Lo standard minimo nazionale è costituito dalle competenze tecnico professionali caratterizzanti la Figura e dalle competenze di uno o più indirizzi della Figura.</p> <p>(**) La competenza e i suoi elementi (abilità e conoscenze) trovano poi coniugazione per tipologia di trasformazione e di prodotti primari dell'azienda negli specifici profili regionali secondo le connotazioni produttive dei singoli territori.</p> <p>(***) La competenza e i suoi elementi (abilità e conoscenze) trovano poi coniugazione per tipologia di confezionamento, di conservazione e di prodotti primari dell'azienda negli specifici profili regionali secondo le connotazioni produttive dei singoli territori.</p> <p>(****) La competenza e i suoi elementi (abilità e conoscenze) trovano poi coniugazione per tipologia di stoccaggio, modalità di vendita e di prodotti primari dell'azienda negli specifici profili regionali secondo le connotazioni produttive dei singoli territori.</p> <p>(*****) La competenza e i suoi elementi (abilità e conoscenze) trovano poi coniugazione per tipologia di piante arboree, erbacee ed ortofloricole negli specifici profili regionali, secondo le connotazioni produttive dei singoli territori.</p>	
--	--

TABELLA 3

TABELLA di CONFRONTO tra le QUALIFICHE PROFESSIONALI TRIENNALI di cui all'ACCORDO in CONFERENZA STATO-REGIONI 29 APRILE 2010 ed i DIPLOMI di QUALIFICA TRIENNALE degli ISTITUTI PROFESSIONALI SECONDO IL PREVIGENTE ORDINAMENTO.

QUALIFICHE TRIENNALI (Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 29 aprile 2010)	DIPLOMI DI QUALIFICA TRIENNALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO (previgente ordinamento)
OPERATORE DELL' ABBIGLIAMENTO	OPERATORE DELLA MODA
OPERATORE DELLE CALZATURE	
OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
OPERATORE EDILE	OPERATORE EDILE
OPERATORE ELETTRICO	OPERATORE ELETTRICO
OPERATORE ELETTRONICO	OPERATORE ELETTRONICO
	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
OPERATORE GRAFICO	OPERATORE GRAFICO PUBBLICITARIO
	OPERATORE PER L'INDUSTRIA GRAFICA
	OPERATORE FOTOGRAFICO
	OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE	OPERATORE DELL'ARTIGIANATO DEL MARMO
	OPERATORE DELLE INDUSTRIE CERAMICHE
	OPERATORE DELLE LAVORAZIONI CERAMICHE
	OPERATORE ORAFO
	OPERATORE DI LIUTERIA.
	OPERATORE DELL'INDUSTRIA DEL MARMO
OPERATORE DEL LEGNO	OPERATORE INDUSTRIA DEL MOBILE E DELL'ARREDAMENTO
OPERATORE DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO	
OPERATORE MECCANICO	OPERATORE MECCANICO

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	
OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI	OPERATORE MECCANICO TERMICO
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	OPERATORE SERVIZI DI RISTORAZIONE, SETTORE CUCINA
	OPERATORE SERVIZI DI RISTORAZIONE, SETTORE SALA-BAR
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
	OPERATORE DEI SERVIZI DI RICEVIMENTO
OPERATORE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIALE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
	CENTRALINISTA TELEFONICO (NON VEDENTE)
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA	
OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI	
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE	OPERATORE DELL'INDUSTRIA DOLCIARIA
	OPERATORE DELL'INDUSTRIA MOLITORIA
	OPERATORE AGROINDUSTRIALE
OPERATORE AGRICOLO	OPERATORE AGROAMBIENTALE
	OPERATORE AGRITURISTICO
OPERATORE DEL BENESSERE	



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

DECRETO N. 4

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all’articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1 - *quinquies*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010/2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTA la direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

CONSIDERATO che con il decreto interministeriale 15 giugno 2010 sopra richiamato è stato già avviato, nell’anno 2010/2011, il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

RITENUTO necessario definire le linee guida previste all’articolo 13, comma 1-*quinquies* della legge n.40/2007 sopra richiamata, anche alla luce dell’art. 2, comma 3 del d.P.R. n. 87/2010, che prevede che gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali previsti all’art. 17, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 226/05, inclusi in un apposito repertorio nazionale;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010, repertorio atti n. 129/CU, riguardante "l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40";

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 - *quinquies* del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono adottate le linee guida di cui all'allegato A dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2010, repertorio atti n. 129/CU, che fanno parte integrante del presente decreto, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Articolo 2

Accordi territoriali

1. La prima attuazione delle linee guida di cui all'articolo 1 è oggetto di specifici accordi territoriali tra i competenti Assessorati delle Regioni e gli Uffici scolastici regionali.

Articolo 3

Monitoraggio

1. L'attuazione delle linee guida di cui all'articolo 1 è oggetto di costante monitoraggio e di confronto con le parti sociali da parte dell'apposito gruppo di lavoro paritetico nazionale di cui al punto 6 dell'intesa citata all'articolo 1.

Articolo 4


Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

1. Ai sensi del punto 7 dell'intesa di cui all'articolo 1, le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, provvedono all'applicazione delle unite linee guida, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti, ai sensi dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Roma, **18 GEN. 2011**

IL MINISTRO

Mariastella Gelmini





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Accordo ai sensi dell'articolo 18 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Repertorio atti n. *131/52* del 27 luglio 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 27 luglio 2011:

VISTO l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e in particolare l'articolo 1, comma 622, come novellato dall'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha sancito l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno 10 anni e che tale obbligo si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, pubblicato sulla G.U. n. 202 del 31 agosto 2007;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

ROMA, 2009 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - 8





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" e in particolare l'articolo 48, comma 8 che introduce la possibilità, a partire dal quindicesimo anno di età, dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche attraverso i percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di cui all'art. 48 del decreto legislativo 276/2003;

VISTA la Decisione, relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)", del 15 dicembre 2004;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, del 18 dicembre 2006;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente – EQF, del 23 aprile 2008;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

VISTO l'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003 per la realizzazione, dall'anno scolastico 2003/2004, di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale;

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di Istruzione e formazione professionale;

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004 sui dispositivi di certificazione finale ed intermedia e di riconoscimento dei crediti formativi ai fini dei passaggi tra i sistemi;

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 ottobre 2006 sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali relativi a 14 figure in uscita dai percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale;

VISTA l'Intesa, del 20 marzo 2008, tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative della messa a regime del sistema del secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale;

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010 riguardante il primo
attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 3





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con riferimento al Piano di lavoro per la messa a regime della istruzione e formazione professionale condiviso nell'ambito di un apposito tavolo interistituzionale composto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTA l'Intesa, del 16 dicembre 2010, tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità montane riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinques del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

CONSIDERATO il quadro delineato dalla legislazione nazionale e dagli indirizzi dell'Unione europea, sopra richiamati, anche in relazione agli obiettivi per il 2020, indicati dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010;

CONSIDERATA la necessità di definire i dispositivi necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e nello specifico di definire i relativi standard minimi formativi secondo le procedure previste in particolare all'articolo 18 del medesimo decreto;

CONSIDERATA la necessità di adottare, nelle more della definizione di tutti i dispositivi di certificazione necessari ad assicurare le corrispondenze e le modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione secondaria superiore e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1 comma 10 del decreto legislativo 226/2005, i modelli di certificazione intermedia e finale, in base a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto medesimo e in accordo al punto 3 dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010 riguardante «l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinques, della legge 2 aprile 2007, n. 40»;

VISTO lo schema di accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, inviato dall'Ufficio legislativo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota pervenuta il 15 luglio 2011 e diramato in pari data, corredato del concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 che ne costituiscono parte integrante;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 21 luglio 2011 le Regioni hanno consegnato un documento contenente emendamenti al testo sui quali i rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno espresso il proprio assenso;

CONSIDERATO che, nella medesima sede, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto che nell'allegato 1, paragrafo D, lettera b), ultimo punto, dove era scritto

